



REGOLAMENTO COMUNE PER GLI ORGANI TECNICI OPERATIVI REGIONALI E INTERREGIONALI

Approvato dalle Assemblee Regionali dei Delegati del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, riunite in seduta congiunta l'8 aprile 2006 a Belluno

TITOLO I – ORGANI TECNICI CONSULTIVI E OPERATIVI

Art. I.1 – Premessa

1. Gli Organi Tecnici Regionali sono consultivi ed operativi. Quelli consultivi sono previsti per problemi specifici e la loro durata è commisurata alla scelta del CDR ed ai tempi necessari per esaminare i problemi proposti dal CDR presentandone le soluzioni. I componenti degli Organi Tecnici Consultivi sono nominati dal CDR. Gli Organi Tecnici Operativi (di seguito OTR) sono formati ed operano secondo specifici criteri di seguito previsti. Sono organi tecnici del GR e dipendono funzionalmente dal CDR.

TITOLO II – ORGANI TECNICI REGIONALI (OTR)

Art. II.1 – Finalità e scopi

1. Gli OTR, costituiti ai sensi degli art. VII.1 comma 8 dello Statuto e VII.I. 10 del Regolamento Generale del Club alpino italiano, contribuiscono allo sviluppo ed al progresso a livello regionale del Sodalizio svolgendo programmi di attività e di formazione approvati preventivamente dal CDR, conformemente agli indirizzi tecnici emanati dagli omologhi OTC operativi.

2. Gli OTR impartiscono le direttive nel settore tecnico-formativo a livello regionale e sezionale indicandone gli orientamenti e controllandone l'attuazione in armonia con le direttive degli OTC.

Art. II.2 – Costituzione e composizione

1. Gli OTR sono composti da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti che vengono eletti dalla ARD sulla base di una lista di candidati predisposta dal CDR, anche sulla base di indicazioni e designazioni delle sezioni e degli stessi OTR.

Il numero dei componenti di ciascun OTR, entro i limiti sopra riportati, è stabilito dal CDR, tenuto conto delle specifiche esigenze.

La rappresentanza sia territoriale che per numero di soci è opportuna, ma non vincolante, rispetto alla competenza tecnica che è invece prevalente.

2. Possono essere componenti degli OTR i soci ordinari e familiari con almeno due anni di iscrizione a Sezioni regionali. Non possono far parte degli OTR soci iscritti a sezioni di Regioni diverse da quella dell'OTR.

3. I componenti degli OTR hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento dell'attività secondo le modalità previste dal CDR e dall'ordinamento generale del C.A.I..

Art. II.3 – Modalità di elezione e durata della carica

1. Le candidature a componente degli OTR possono essere proposte sia dalle Sezioni che dagli OTR stessi. Devono essere redatte su modulistica predisposta dal CDR, complete di curricula personali e firmate sia dall'interessato che dal Presidente della Sezione di appartenenza o presso la quale svolge normale attività.

2. I candidati proposti a componenti degli OTR devono essere preferibilmente “titolati” – ove i corrispondenti OTC li prevedano - del Club alpino italiano, e comunque possedere competenza specifica nei settori di attività dell'OTR.



3. Le modalità ed i tempi di presentazione delle candidature sono stabiliti dal CDR in occasione dell'ARD prevista per l'elezione. Esse devono comunque essere presentate con almeno tre settimane di anticipo rispetto alla stessa ARD.
4. Ogni socio non può essere candidato a componente di più di un OTR.
5. I componenti dell'OTR durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore triennio, e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
6. Il componente degli OTR, che per più di tre volte non abbia partecipato alle riunioni del OTR ufficialmente convocate, senza che l'assenza non sia stata preventivamente giustificata, è dichiarato decaduto. La sostituzione verrà fatta mediante elezione alla prima ARD utile e il nuovo eletto assume l'anzianità del componente sostituito.
7. Per quanto attiene le condizioni di eleggibilità alle cariche sociali si fa riferimento a quanto previsto dall'Ordinamento del C.A.I.

Art. II.4 – Funzionamento

1. Ogni OTR elegge, nella prima riunione convocata dalla Segreteria del CDR e presieduta dal Presidente del GR o da un suo delegato, al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei componenti l'OTR ma, in tal caso, senza diritto di voto.
2. Ciascun OTR si riunisce su convocazione del Presidente e della convocazione viene mandata copia alla Segreteria del CDR.
3. I verbali di ciascuna riunione sono redatti dal segretario e devono essere sottoposti all'approvazione dei componenti dell'OTR nella riunione successiva. I verbali così approvati devono essere trasmessi alla segreteria del CDR.
4. Le riunioni sono valide se sono presenti il Presidente o il Vice Presidente e la maggioranza di tutti i componenti. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza da parte dei componenti degli OTR. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Possono essere cooptati, per ragioni tecniche o di adeguamento dell'organico, soci con competenza specifica, con il benestare del Presidente della sezione di appartenenza e l'approvazione del CDR. Il socio cooptato non ha diritto di voto ma ha diritto al rimborso spese.

Art. II.5 Attività e finanziamento

1. Gli OTR devono presentare ai rispettivi OTC i programmi di attività per l'anno successivo completi dei preventivi di spesa e le priorità. Copia dei programmi dovrà essere inviata anche al CDR.
2. Dopo che gli OTC avranno comunicato l'approvazione del programma, con le eventuali osservazioni, accompagnata con gli stanziamenti economici previsti, gli OTR, entro il 30 dicembre, trasmettono al CDR i programmi definitivi di attività con l'indicazione degli oneri economici al netto di quanto previsto dagli OTC, corredando il tutto con il consuntivo economico e di attività dell'anno corrente.
3. Il CDR esprimerà il suo parere entro i termini per accedere ai contributi pubblici regionali, al fine di rendere i programmi pienamente operativi.
4. Le attività previste dagli OTR ed il loro funzionamento sono finanziati da:
 - a) leggi regionali;
 - b) Sede Centrale ed OTC;
 - c) CDR per contributi su progetti specifici e l'attività di segreteria;
 - d) Contributi da parte di soci e sezioni derivanti dall'attività.



Art. II.6 – Disposizioni operative

1. Il CDR ha funzione di indirizzo strategico locale per l'OTR ed a tale scopo delega un suo componente quale referente rappresentativo. Egli partecipa alle riunioni dell'OTR per supportarne l'organizzazione e i rapporti dell'OTR nei confronti del CDR.
2. Il bilancio economico e di attività devono essere chiusi al 30 dicembre e devono essere redatti in conformità alle istruzioni concordate con il CDR.
3. È fatto divieto agli OTR di avere rapporti in maniera autonoma con gli Enti regionali, provinciali e territoriali, a meno che non preventivamente autorizzati dal CDR, e di prendere pubblicamente posizioni o proporre valutazioni su temi per i quali altri organi sono deputati a norma del regolamento generale. Eventuali attività esecutive di accordi ufficiali saranno autorizzate dal CDR.
4. Gli OTR sono totalmente autonomi nell'organizzazione, svolgimento e gestione tecnica, nei loro settori di competenza, dei loro programmi approvati dal CDR, e purché non in contrasto con le direttive del rispettivo OTC. Ne riferiscono almeno una volta all'anno alla ARD.
5. *(per il solo GR Friuli Venezia Giulia)* Il CDR può nominare un suo rappresentante anche al di fuori del CDR stesso presso la federazione speleologica regionale del F.V.G. (legge reg. 27/1968) con mansioni consultive e non deliberative.

TITOLO III – ORGANI TECNICI INTERREGIONALI (OTP)

Art. III.1 – Costituzione

1. Come disposto dall'art. VII.I.11 del Regolamento generale possono essere costituiti Organi Tecnici Operativi a livello interregionale tra i GR del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (OTP).
2. La costituzione di detti organi deve essere deliberata, su proposta dei rispettivi CDR, da ciascuna ARD con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei due GR.
3. La costituzione degli OTP dovrà essere approvata dal CC, una volta verificatane la legittimità e l'opportunità.
4. Ciascuna ARD, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR, può procedere alla revoca della costituzione di uno o più OTP, che in tal caso verranno sciolti e ricostituiti come OTR.

Art. III.2 – Composizione e modalità di elezione

1. Gli OTP sono composti da un numero massimo di nove componenti, stabilito di comune accordo dai due CDR, ma comunque non superiore a nove.
2. I componenti degli OTP sono proposti ed eletti in conformità a quanto previsto per i componenti degli OTR, con la variante che la lista di presentazione delle candidature deve essere concordata dai rispettivi CDR, o loro delegati, in seduta congiunta, e l'elezione deve essere effettuata dai delegati dei due GR, a maggioranza dei presenti, convocati in seduta congiunta (*Reg. gen. art. VII.I.11 comma 3*).
3. La ripartizione dei componenti degli OTP tra i due GR deve rispettare, salvo diverso accordo intervenuto tra i due CDR e con l'accordo con l'organo tecnico interessato, il rapporto proporzionale tra i soci appartenenti a ciascuno dei due GR.

Art. III.3 – Funzionamento e finanziamento

1. Il funzionamento degli OTP è finanziato da:
 - a) leggi regionali, per l'attività da svolgere nella propria regione;
 - b) Sede Centrale ed OTC;
 - e) entrambi i CDR, in misura proporzionale, per contributi su progetti specifici e l'attività di segreteria;
 - d) contributi da parte di soci e sezioni derivanti dall'attività, il cui bilancio economico deve comunque presentare un sostanziale pareggio.
2. Criteri di progetto, tempistica, aspetti burocratici, relazioni e quant'altro attiene l'operatività degli OTP saranno programmati secondo i termini del Titolo I del presente Regolamento, in quanto



applicabili, ed integrati da incontri periodici tra i responsabili dei singoli CDR ed i coordinatori degli organi interregionali.

3. Per facilitare il funzionamento degli OTP, i due CDR, di comune accordo, dovranno stabilire quale CDR ha funzione di indirizzo strategico per ciascun OTP; a tale scopo delega un suo componente quale referente rappresentativo durante le riunioni ed in genere per supportare l'organizzazione ed il rapporto con entrambi i CDR nei progetti dell'OTP.

TITOLO IV – PROGETTI COMUNI

Art. IV.1 – Finalità e scopi

1. Gli OTR di regioni finitime, anche facenti parte di aree interregionali diverse, nel corso del loro operato, possono individuare progetti di comune interesse o che riguardano in particolare la formazione di tecnici e l'utilizzo delle strutture alpine locali. A tale scopo i responsabili degli OTR interessati si coordinano nelle forme da loro ritenute più idonee senza prevedere alcuna forma differenziata né economica né gestionale per i soci delle Sezioni delle regioni coinvolte.

2. Tali progetti sono proposti entro il 30 dicembre per l'anno seguente e devono essere comprensivi della previsione economica a carico delle singole realtà regionali per consentirne l'approvazione da parte dei rispettivi CDR.

3. I singoli CDR indicano un loro componente che affianca gli OTR nella gestione dei singoli progetti.

4. I progetti possono avere anche valenza transfrontaliera ed è contemplata la partecipazione e l'organizzazione da parte di Club alpini di stati confinanti e/o di province autonome.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. V.1 – Riferimento alle norme superiori

1. Per quanto non specificatamente espresso nel suddetto regolamento, fa fede lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI. Questo Regolamento potrà, se necessario, essere rivisto in occasione della revisione del regolamento degli organi tecnici centrali e periferici.